



UNIONE DEI COMUNI VALLE DI LEDRO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO PUBBLICO DELLE STRUTTURE SPORTIVE E DELLE SALE RELATIVE A SERVIZI E FUNZIONI DI COMPETENZA

Allegato "A" alla delibera consiliare n. 6 di data 17.03.2005.

TITOLO I

Normativa generale

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina il pubblico utilizzo delle strutture sportive e delle sale relative a funzioni e servizi di competenza dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro presenti sul territorio dei Comuni aderenti, come da elenco approvato dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 2

Possono ottenere l'autorizzazione all'uso delle suddette strutture secondo le modalità contenute nel presente regolamento e senza alcuna discriminazione di carattere sociale, politico, religioso, culturale, ecc. le associazioni, gli enti pubblici, le fondazioni senza scopo di lucro, i comitati, i gruppi organizzati, i partiti politici e le istituzioni religiose che hanno fini di promozione culturale, sportiva, sociale e politica, privilegiando quelle che hanno sede, operano o sono presenti in forma organizzata nel territorio della Valle di Ledro.

Articolo 3

Possono altresì ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture, subordinatamente alla disponibilità delle stesse, sia i soggetti richiamati all'articolo 2, sia le società, le ditte commerciali od i privati, qualora lo scopo dell'utilizzo sia rivolto ad organizzare riunioni o manifestazioni, corsi o altre iniziative a pagamento e purché lo scopo dell'utilizzo sia rivolto e finalizzato alla crescita culturale, sportiva, sociale della comunità locale.

Sono fatte salve le convenzioni in essere già sottoscritte e quelle che l'Amministrazione intenderà sottoscrivere per la gestione e l'uso di particolari strutture. I rapporti intercorrenti con il gestore ed i terzi, normati nell'ambito del presente regolamento, sono regolati dalle specifiche convenzioni sottoscritte.

Articolo 4

Per usi commerciali, è sempre consentita la concessione temporanea di locali disponibili ai normali prezzi di mercato, subordinatamente alle prioritarie esigenze delle associazioni autorizzate.

Nel caso di convenzioni in essere sottoscritte con Enti ed Associazioni per la gestione di particolari strutture, le domande di utilizzo dovranno essere rivolte direttamente al concessionario, con le modalità stabilite nelle particolari convenzioni.

Articolo 5

L'onere per la pulizia, il riscaldamento, l'illuminazione e la gestione delle strutture è a carico dell'Amministrazione dell'Unione dei Comuni della Valle di Ledro, la quale, qualora previsto, chiederà agli utilizzatori una compartecipazione alle spese, con le modalità indicate nei successivi articoli.

Nel caso di convenzioni in essere sottoscritte con Enti ed Associazioni per la gestione di specifiche strutture, valgono le norme specifiche ivi stabilite.

Alla pulizia l'Amministrazione provvederà con proprio personale o tramite operatori esterni ai quali il servizio sia stato appaltato.

Articolo 6

Nell'uso delle strutture gli utilizzatori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche agli impianti fissi o mobili né introducendone altri senza la preventiva autorizzazione;
- b) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso riferite al tipo di struttura utilizzata;
- c) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento;
- d) segnalazione immediata all'Amministrazione di eventuali danni riscontrati o provocati;
- e) limitazione stretta all'occupazione degli spazi e per gli usi autorizzati;
- f) rispetto degli orari concordati;
- g) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture;
- h) puntuale versamento della compartecipazione alle spese, qualora prevista;
- i) nelle manifestazioni aperte al pubblico, severo rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza;
- j) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso;
- k) comunicazione immediata del mancato utilizzo dell'immobile; qualora detta comunicazione non pervenga almeno 24 ore prima del previsto utilizzo, il richiedente dovrà comunque versare l'eventuale corrispettivo stabilito o, se già versato, non avrà diritto a rimborso;
- l) divieto di fumare.

Il responsabile dell'uso della struttura è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'inosservanza delle norme di cui al presente articolo ed è invitato a suggerire ogni utile indicazione al fine di migliorare l'utilizzo degli spazi assegnati.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà la revoca della autorizzazione all'uso e confisca dell'eventuale deposito cauzionale versato.

L'Amministrazione provvederà alla verifica delle responsabilità, alla contestazione degli addebiti al responsabile ed al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Gli autorizzati - persone fisiche od associazioni - la cui responsabilità sia stata accertata e che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti alle strutture e relativi arredi nonché alle attrezzature, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura data in uso o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento. Ciò vale anche qualora gli stessi siano titolari di convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione per la gestione di specifiche strutture.

Articolo 7

I richiedenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature e arredi in esse contenuti. Gli stessi assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Dell'apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta si renderà garante il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella domanda di autorizzazione, al quale vengono affidate dal competente Ufficio le chiavi della struttura.

Per particolari manifestazioni che eccedono l'uso ordinario può essere valutata la necessità di richiedere un deposito cauzionale con fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria

dell'amministrazione, determinato dall'Ufficio competente. Tale deposito sarà rimborsato all'atto della restituzione delle consegne, previo accertamento dello stato di buona conservazione dello spazio dato in uso e dei relativi arredi.

Articolo 8

L'Ufficio competente che, in adempimento delle norme del presente regolamento assegna a terzi a titolo esclusivo per un tempo superiore a un mese l'uso di un fabbricato o di parte di esso, è tenuto ad effettuare la comunicazione al Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 come modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.

Le eventuali sanzioni previste al comma 4 del citato articolo gravano su chi di fatto ha consentito l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, con esonero di ogni responsabilità patrimoniale in carico al Comune.

Articolo 9

La Giunta dell'Unione dei Comuni Valle di Ledro provvederà ad approvare con propria delibera le tariffe di utilizzo delle varie strutture di competenza, su indicazione dei costi generali forniti dall'Ufficio patrimonio.

TITOLO II

Impianti a carattere sportivo

Articolo 10

Possono chiedere l'autorizzazione all'uso degli impianti e delle strutture sportive di cui all'articolo 1) del presente regolamento le associazioni sportive e i gruppi sportivi aventi sede, organizzati ed operanti sul territorio comunale o della Valle di Ledro, gli Enti pubblici o privati cittadini abilitati che si propongano di organizzare corsi di attività motoria o a carattere ludico sportivo.

Articolo 11

Le richieste per fruire dei suddetti impianti, per uso saltuario devono essere presentate almeno entro il terzo giorno antecedente la data prevista per l'uso, in modo tale da consentire la valutazione della richiesta compatibilmente con altre esigenze di utilizzo.

Le richieste di utilizzo prolungato da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente, comprese quelle per l'organizzazione di corsi aperti al pubblico vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno su apposito modulo da ritirarsi presso gli Uffici municipali o presso la sede dell'Unione.

Nella richiesta andrà specificato:

- a) la denominazione o ragione sociale e eventuale sede o recapito del richiedente, nonché il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- b) l'indicazione dell'attività sportiva che si intende svolgere;
- c) l'indicazione dell'impianto richiesto, la periodicità, il giorno e l'orario di utilizzo;
- d) il nominativo dell'istruttore nel caso di corsi sportivi aperti al pubblico, il numero delle presenze previste e un'indicazione sommaria dell'età media dei partecipanti.
- e) l'eventuale richiesta di quali attrezzature sportive mobili in dotazione all'impianto si vogliono utilizzare;
- f) l'eventuale necessità di usufruire delle docce, del riscaldamento o di ogni ulteriore particolarità;
- g) la dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati;
- h) la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a nome della associazione al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 12

Sulla base delle richieste pervenute l'Amministrazione rilascerà apposita autorizzazione d'uso entro il 15 ottobre di ogni anno.

Qualora più soggetti richiedessero l'uso di una stessa struttura per il medesimo periodo l'Ufficio competente determinerà a chi autorizzarne l'uso, tenendo in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Le richieste presentate successivamente al termine fissato al secondo comma dell'art. 11 verranno soddisfatte compatibilmente alla disponibilità degli impianti richiesti.

Articolo 13

L'Unione dei Comuni Valle di Ledro, nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7 agosto 1978 n. 27, modificata dalla L.P. 3 settembre 1993 n. 23 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 26 novembre 1993 n. 21-100/Leg, concede, al di fuori dell'orario di servizio scolastico l'autorizzazione all'uso degli edifici scolastici ivi comprese le palestre gli impianti ed attrezzature sportive in uso scolastico di proprietà dell'Amministrazione per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile e di tempo libero, nonché di attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

Qualora la struttura richiesta da terzi sia all'interno di edifici scolastici in gestione dell'autorità scolastica di cui al precedente comma, l'Amministrazione trasmette la domanda al dirigente scolastico competente per acquisirne il necessario parere favorevole a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

Avuto il parere del dirigente scolastico ed acquisite in copia le ricevute di pagamento, l'Ufficio competente può rilasciare la concessione all'uso di quanto richiesto.

L'uso della struttura è subordinato in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie dell'attività scolastica, prescolastica e parascolastica.

Si darà la precedenza ad iniziative gestite dai soggetti individuati al precedente articolo 2, nonché, occasionalmente, possono essere rilasciate autorizzazioni anche a società commerciali ai normali prezzi di mercato, rimanendo stabilita la priorità nella concessione delle autorizzazioni per le iniziative che non abbiano scopo di lucro.

La domanda redatta su modello predisposto, va indirizzata all'Unione dei Comuni della Valle di Ledro e deve contenere:

- a) la denominazione dell'ente o associazione richiedente, con relativo recapito;
- b) l'indicazione delle strutture richieste e la descrizione dell'attività da svolgere;
- c) l'indicazione del giorno o dei giorni, nonché l'orario in cui si preveda l'utilizzo delle strutture;
- d) se l'attività è svolta è a titolo oneroso (specificare tassa di iscrizione e costo lezione degli utenti) o gratuito;
- e) il nominativo del responsabile dell'ente o associazione richiedente;
- f) la dichiarazione sottoscritta, con la quale il medesimo si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- g) la dichiarazione scritta con la quale il medesimo si impegna a nome della associazione al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 14

I richiedenti prima del rilascio dell'autorizzazione - qualora dovuto - dovranno versare alla tesoreria il rimborso in misura forfetaria delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi, che potrà variare secondo il periodo, il locale richiesto, il numero degli utenti, la rilevanza sociale dell'attività svolta, la quota di iscrizione e la frequenza degli utenti, come stabilito nelle norme generali di cui al precedente articolo 9.

L'Ufficio competente di volta per volta applicherà la tariffa tenendo presente quanto sopra.

Le manifestazioni od i corsi organizzati o promossi direttamente dall'Amministrazione sono esenti dal pagamento della quota concorso spese.

Per calendari di utilizzo superiori al mese il pagamento può essere rateizzato con versamenti comunque anticipati.

Articolo 15

Nella concessione possono essere formulate prescrizioni e indicazioni a cui il concessionario si deve attenere nell'esercizio della concessione.

Nell'utilizzare le strutture scolastiche, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche a impianti fissi o mobili, né introducendone altri senza il permesso della scuola;
- b) mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
- c) non effettuazione di alcun tipo di propaganda e pubblicità nei locali concessi;
- d) rispetto del periodo o del calendario d'uso;
- e) segnalazione immediata al responsabile scolastico e comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
- g) nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
- h) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare del divieto di fumare;
- i) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso;
- j) sottoscrizione della dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- k) sottoscrizione della dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a nome della associazione al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.

Per quanto riguarda le palestre, è fatto obbligo accedere con calzature idonee a svolgere l'attività ginniche e sportive e appositamente calzate all'interno degli spogliatoi non essendo consentito accedervi calzando le stesse scarpe usate all'esterno, anche se sono regolamentari. Le richieste delle palestre per usi diversi da quelli sportivi, saranno valutati di volta in volta per verificarne la compatibilità con i locali e le attrezzature.

Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale nel quale sono state prelevate nell'ordine precedente l'utilizzo.

Articolo 16

I responsabili delle società concessionarie o loro diretti incaricati dovranno essere presenti durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza delle disposizioni sopra indicate.

Per gli stessi scopi di cui all'art. 13 e nel rispetto delle priorità e compatibilità di cui allo stesso articolo, possono essere concessi anche locali scolastici didatticamente attrezzati per usi specifici come i laboratori di computer, laboratori linguistici e scientifici, previe intese con il Dirigente scolastico.

Articolo 17

La concessione potrà essere revocata direttamente dall'Amministrazione per propria iniziativa o su proposta del Dirigente scolastico per mancata applicazione della normativa.

TITOLO III

Sale e strutture ad uso sociale

Articolo 18

I soggetti di cui agli art. 2 e 3 della normativa generale del presente regolamento e per le finalità previste dagli stessi articoli, possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle sale e strutture pubbliche esistenti sul territorio.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio competente in applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Le richieste vanno presentate su apposito modulo disponibile presso gli Uffici municipali o presso la sede dell'Unione, entro il terzo giorno antecedente la data prevista per l'uso.

Nella richiesta andrà specificato:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente, nonché il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- b) l'indicazione della sala o struttura richiesta, il giorno e l'orario di utilizzo;
- c) l'indicazione del giorno o dei giorni, nonché l'orario in cui si preveda l'utilizzo delle strutture;
- d) la specificazione del tipo di utilizzo previsto;
- e) la dichiarazione sottoscritta, con la quale il medesimo si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- f) la dichiarazione scritta con la quale il medesimo si impegna a nome della associazione al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.

Le autorizzazioni all'uso sono rilasciate in base all'ordine cronologico in cui vengono presentate le domande. L'Ufficio competente sulla base delle richieste pervenute e delle autorizzazioni già rilasciate, comunicherà al richiedente già all'atto della domanda l'eventuale indisponibilità della sala richiesta e indicherà quali altre sale risultano invece fruibili.

Articolo 20

L'Ufficio competente in ogni caso ha facoltà di revocare fino a 24 ore prima dell'utilizzo le autorizzazioni, di sospenderle temporaneamente o modificarne gli orari per particolari manifestazioni promosse dall'Amministrazione dell'Unione o dei Comuni aderenti il cui svolgimento richieda l'uso di una determinata struttura, nonché per motivi di carattere contingente inerenti l'agibilità della struttura stessa. In questo caso sarà compito dell'Amministrazione indicare una sede alternativa idonea a soddisfare le esigenze del richiedente cui viene revocata l'autorizzazione.

Articolo 21

Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale relativa a consultazioni pubbliche ufficiali comprese quelle referendarie, le sale riunioni di cui al presente titolo sono concesse in uso gratuito per iniziative elettorali pubbliche e vengono assegnate in uso per un massimo di una volta la

settimana ad un singolo partito o movimento, oppure anche più compatibilmente con la disponibilità rispetto ad altre domande.

Le richieste dovranno essere presentate singolarmente e la seconda, comunque, dopo aver esperito la prima iniziativa.

Articolo 22

Gli Enti richiedenti prima del rilascio dell'autorizzazione - qualora dovuto - dovranno versare alla tesoreria il rimborso in misura forfetaria delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia delle sale o strutture concesse, che potrà variare a seconda del periodo, del locale richiesto, del numero degli utenti, della rilevanza sociale dell'attività svolta, della quota di iscrizione e frequenza degli utenti, come stabilito al precedente articolo 9.

Le attività sociali od i corsi organizzati o promossi direttamente dall'Amministrazione sono esenti dal pagamento della quota concorso spese.

La corresponsione degli importi va effettuata con versamento della quota determinata presso la tesoreria dell'Unione o tramite conto corrente postale intestato all'Unione dei comuni della Valle di Ledro, prima dell'inizio dell'utilizzo.

Per calendari di utilizzo superiori al mese il pagamento può essere rateizzato con versamenti comunque anticipati.

Articolo 23

L'Amministrazione può concedere l'autorizzazione all'uso delle strutture in oggetto per una durata annuale o per un periodo non inferiore a sei mesi qualora vi sia una esplicita richiesta in tal senso da parte degli enti e/od associazioni operanti sul territorio della Valle di Ledro, quali soggetti attivi della crescita sociale e culturale della Valle di Ledro.

A tal fine le associazioni interessate dovranno inoltrare domanda all'Unione su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici municipali o la sede dell'Unione e dovranno riportare:

- a) la denominazione o ragione sociale, eventuale sede o recapito dell'Associazione, nonché il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- b) un'indicazione sommaria dell'attività e delle finalità perseguiti dall'associazione;
- c) l'indicazione della struttura richiesta, la periodicità, il giorno e l'orario di utilizzo. Nel caso la richiesta non sia annuale ma riferita a determinati periodi, questo va esplicitamente indicato nella domanda;
- d) la dichiarazione sottoscritta, con la quale il medesimo si assume la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in conseguenza dell'uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- e) la dichiarazione scritta con la quale il medesimo si impegna a nome della associazione al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 6 del presente regolamento;
- f) dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto sociale o dell'atto costitutivo qualora l'Amministrazione non ne fosse già in possesso.

Articolo 24

La periodicità dell'uso delle sale per ogni singola associazione sarà determinata in relazione al numero di richieste. Di norma non potrà essere superiore ad una giornata, o frazione di essa, alla

settimana e potrà eventualmente essere dilazionata nel caso di numerose domande di utilizzo da soddisfare, oppure anche più compatibilmente con la disponibilità rispetto ad altre domande.

L'Ufficio competente sulla base del calendario d'uso redatto, rilascerà le apposite autorizzazioni.

Articolo 25

L'autorizzazione all'uso delle strutture di cui al presente capo è strettamente riservato all'attività specificata nella richiesta. Eventuali modifiche alle iniziative indicate che le associazioni intendono organizzare in tali sale devono essere comunicate e preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Materia disciplinata	Pag.	1
Art. 2 Soggetti beneficiari	Pag.	1
Art. 3 Ulteriori beneficiari	Pag.	1
Art. 3 Uso a scopi commerciali	Pag.	1
Art. 4 Gestioni particolari	Pag.	1
Art. 5 Manutenzione dei locali e rimborso spese	Pag.	1
Art. 6 Osservanza disposizioni	Pag.	2
Art. 7 Responsabilità	Pag.	2
Art. 8 Adempimenti dell'Amministrazione	Pag.	3
Art. 9 Rinvio tariffe	Pag.	4

TITOLO II – IMPIANTI A CARATTERE SPORTIVO

Art. 10 Soggetti beneficiari	Pag.	5
Art. 11 Termini di presentazione domande	Pag.	5
Art. 12 Rilascio autorizzazioni	Pag.	5
Art. 13 Uso strutture sportive in edifici scolastici	Pag.	6
Art. 14 Rimborso spese	Pag.	6
Art. 15 Modalità di concessione e prescrizioni	Pag.	7
Art. 16 Responsabilità	Pag.	7
Art. 17 Revoca di concessione	Pag.	8

TITOLO III – SALE E STRUTTURE AD USO SOCIALE

Art. 17 Soggetti beneficiari	Pag.	9
Art. 18 Utilizzi	Pag.	9
Art. 19 Termini di presentazione domande	Pag.	9
Art. 20 Richieste in periodo elettorale	Pag.	9
Art. 21 Modalità d'uso	Pag.	9
Art. 22 Soggetti beneficiari	Pag.	10
Art. 23 Rilascio autorizzazioni	Pag.	10
Art. 24 Calendario utilizzo	Pag.	10
Art. 25 Modifica attività	Pag.	10

Il presente regolamento per l'utilizzo pubblico delle sale e delle strutture sportive e delle sale relative a servizi e funzioni di competenza composto da 25 articoli stesi su 12 pagine è stato approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle di Ledro nella seduta del 17.03.2005 con deliberazione n. 6.

IL PRESIDENTE
(*p.i. Franco Brighenti*)

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Orazio Vescovi*)

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 21.03.2005 al 31.03.2005 compreso.

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Orazio Vescovi*)